




DOCUMENTI e REGISTRI  
VITIVINICOLI Reg. 436/09

---

Forli, 13 Marzo 2013




- 
- 
- Ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari che effettui o faccia effettuare un trasporto di un prodotto vitivinicolo deve compilare un “ documento di accompagnamento”



l'accisa del vino in Italia è uguale a zero

---



per la commercializzazione in ITALIA  
quindi si fa riferimento **SOLO** alla  
normativa vitivinicola e fiscale.....

# Circolazione in ITALIA - VINO

per tutti (piccoli e grandi produttori):

**Vino sfuso recipienti > 60 litri (cisterne)**  
→ **DOCO** con vidimazione e convalida

Vino **condizionato** recipienti < 60 litri

→ **qualsunque tipo di documento** (es DDT o fattura)


che riporti: speditore/destinatario/ designazione del prodotto/ n. identificativo/data/quantità

Vino **imbottigliato** in conf. fino a 5 litri, MAX 100 litri

→ **nessun documento**

Trasporti privati fino a 30 litri → **nessun documento**

# Circolazione in ITALIA – UVE



|  |   |
|--|---|
| Dal vigneto alla propria cantina o da cantina a cantina stesso prop. entro 40 km | Esonero/<br>DOCO (se a cura acquirente)   |
| oltre i 40 km  | DOCO                                      |
| A Cantina sociale entro 40 km trasportate dal produttore                         | niente - meglio con dichiarazione esonero |
| trasportate dalla Cant. sociale  | DOCO                                      |
| A Cantina sociale oltre 40 km  | DOCO                                      |
| Cantina acquirente entro 40 km trasportate dal viticoltore                       | dichiarazione esonero/ ddt                |
| trasportate dal compratore   | DOCO                                      |
| Cantina acquirente oltre 40 km   | DOCO                                      |

# Circolazione in ITALIA UVE E MOSTI IN CISTERNA

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Da imprese e chiunque altro         | DOCO |
| Da Cantina Sociale a chiunque altro | DOCO |

## Circolazione in ITALIA - VINACCE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dirette a distilleria | 1) DOCO senza convalida<br>2) xab fiscale) |
|-----------------------|--|

Dirette ad altri usi  
(enocianina, combustibile,  
formaggi ecc.ecc.

DOCO e copia ad ICQRF

## Circolazione in ITALIA - FECCE


|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Dirette a distilleria | DOCO senza convalida<br>Copia a ICQRF |
|-----------------------|---------------------------------------|

## Circolazione in ITALIA – PROD. INTERMEDI

|   |   |
|---|---|
| V.N.A.I.F. MC, MCR<br>Mpf (filtrati dolci), | DOCO e copia ICQRF tranne<br>V.N.A.I.F. |
|---|---|

# Istruzioni generali

- Caratteri leggibili e indelebili
- Ogni errore lo rende inutilizzabile
- Un solo documento x più partite della stessa categoria di prodotti o x più partite di diverse categorie se confezionate
- Trasporto in compartimenti separati di uno stesso contenitore=documenti separati




## Regole particolari: la Designazione

---

Indicazione conforme norme comunitarie

es: *vino senza DOP/IGP, vino varietale, vino DOP/IGP* etc.

Mettere le indicazioni facoltative se sono presenti in etichetta o se si prevede che vi figureranno (ad es. **PRODOTTO IN ITALIA** piuttosto che **CONTIENE SOLFITI**)



# Regole particolari: il titolo alcolometrico

---


- Per i Vini va indicato grado effettivo
- Per i V.N.A.I.F./M.P.F. grado totale
- Per i Mosti la massa volumica ( $\text{g/cm}^3$ )
- Fecce e Vinacce non è obbligatorio

L'alcol effettivo e totale va espresso in % vol e decimi di % vol. con una tolleranza di +/- 0,2% vol.

# Regole particolari: la quantità netta

- Uve, Mosti Concentrati (MC), Mosti Concentrati Rettificati (MCR), vinacce e fecce in **ton** o **kg**
- Gli altri in *litri* o *hl*

Nel trasporto degli prodotti sfusi la tolleranza = 1,5% in più o in meno rispetto al documento



# Regole particolari: le operazioni effettuate


- Dalla 1 alla 8 sono invariate Sono state introdotte:

9= prodotto elaborato con “pezzi di legno”

10= pratiche sperimentali (specificare)

11= correz. tit. alcolom.


12= altre (specificare)



# Indicazioni necessarie per compilazione DOCO/1

---


- Numero di riferimento
- Speditore: nome e indirizzo completi
- Destinatario: nome e indirizzo completi
- ICQRF competente
- Trasportatore: nome indirizzo completi
- Data o ora di partenza
- Luogo di consegna
- Designazione del prodotto



# Indicazioni necessarie per compilazione DOCO/2

---

- Descrizione dei colli: n° identificazione, n° colli e n° imballaggi dentro i colli. Se necessario lista a parte.
- Quantità: quella netta per lo sfuso - n° pezzi e vol. nominale per il confezionato
- Codici manipolazioni (solo sfuso)
- Zona viticola (CI-CII-CIII)
- Altre eventuali indicazioni prescritte anche dallo Stato membro (idoneità DOC/DOCG) e-bacchus su DOP/IGP da 1.1.2013.




# Trasporto di prodotti sfusi

---

Occorre inviare una copia entro il primo giorno lavorativo successivo alla partenza all'ICQRF per:

- Vini IGP e DOP
- MPF
- MC e MCR
- Mosto di uve fresche mutizzato con alcole
- Succo di uva (anche concentrato)
- Feccia di vino




# Trasporto di prodotti sfusi

---

- Numerazione attribuita dall'organismo competente e pre-stampato
- Obbligo di convalida da parte di organismo competente (ICQRF/Comuni) o microfilmatrice

Per ora valgono le norme nazionali in vigore del DM 768/94 e relative circolari



# Deroghe all'emissione di un documento per il confezionato

---

- Trasporto di prodotti in recipienti inferiori a 5 litri:  
max 5 litri x M.C. e M.C.R.  
max 100 litri (totali) per gli altri prodotti
- Trasporto effettuato da privati di vini e MPF per uso familiare se il quantitativo totale non supera i 30 litri (non etichettati ?!)

# D.M. 768 del 19/12/1994


- I DOCO timbrati e inutilizzati x chiusura attività devono essere annullati dall'ICQRF entro 30 gg dalla cessazione
- I documenti vanno conservati per 5 anni o più (accertamento fiscale = 10 anni)
- Nel caso di successioni, subentri, modifiche alla forma sociale che non comportino sostanziali modifiche al nome, ragione sociale e attività è possibile utilizzare gli stessi DOCO purché preventivamente comunicato con raccomandata R/R all'ICQRF

# D.M. 768/1994

- Obbligo di aggiungere l'ora di partenza sul DOCO al momento della consegna al trasportatore.
- Obbligo di indicare la quantità in cifre e lettere sul DOCO

# Convalida dei DOCO


- A cura del comune sul DOCO compilato ed esclusione dell'ora di partenza.
- La convalida è possibile fino a due giorni lavorativi prima della partenza.
- Se al momento della spedizione la quantità è maggiore o minore del 1,5% rispetto a quella sul DOCO occorre un nuovo documento.



# Convalida con microfilmatrice

---

- Possibile se autorizzata dall'ICQRF
- Deve essere fatta sul DOCO compilato in ogni sua parte non prima di 12 ore dalla partenza.
- L'ICQRF impartisce anche le modalità di uso dell'apparecchiatura, cambio pellicola ecc.




# Verifica della regolare compilazione del DOCO

---

Spetta:

- Allo speditore
- Al trasportatore che deve far redigere un nuovo documento se inesatto (?)
- Al destinatario che deve scaricare il prodotto e registrarlo solo dopo aver accertato la regolare compilazione, natura merceologica e descrizione




# Una interessante possibilità.....

---

È possibile lo spostamento tra cantine di soggetti diversi di bottiglie svestite (cfr art 17 D. Lgs.vo 109/92) con un DOCO non convalidato ed inviandone copia all' ICQRF

***(prassi da concordare con Organi Competenti)***



# Tantissime Novità nel Reg. UE 314/2012.....

---

- I documenti di accompagnamento SARANNO compilati e stampati SOLO per mezzo di sistemi informatici, secondo modalità da definire in ogni stato membro (da 1.8.2013 pensionamento DOCO e Microfilmatrici??)

Stiamo aspettando le decisioni di Roma ma già circolano voci per chiedere una proroga....

# Registri: chi è obbligato art 36

Tutti (persone fisiche/giuridiche) coloro che possiedono per l'esercizio dell'attività professionale o ai fini commerciali un prodotto vitivinicolo


**NON** sono soggetti all'obbligo (art 37):

- I rivenditori di bevande da consumare sul posto
- I rivenditori al minuto (vedi DM 768/94)

# Rivenditori al minuto

Definizione di **rivenditore al minuto** (DM 768/94):


- chi **detiene** < 50 Hl (escluse bottiglie fino a 5 litri) e
- cede meno di 300 litri per singola consegna in recipienti inferiori a 60 l
- Regola valida per ogni deposito di ogni singolo rivenditore (più punti vendita)



# Registri: come sono fatti art 38

---

- Cartacei
- Informatizzati creati con un sistema informatico con modalità che saranno stabilite dagli S.M.
- Strumenti di contabilità moderna
- Insieme dei documenti di accompagnamento
- Tergo dichiarazioni vitivinicole




# “Registri cartacei”

---

- Max 50 fogli fissi o mobili, numerati, vidimati
- Max 200 fogli a modulo continuo, numerati e vidimati

ENTRAMBI si possono compilare a mano o usarli per stampe automatizzate



# “Insieme dei documenti”

---

- SOLO per i commercianti all'ingrosso di vini condizionati in recipienti fino a 60 litri, SOSTITUISCONO I REGISTRI.

# “Tergo dichiarazione”

Solo per

- Viticoltori NON vinificatori
- Vinificatori SOLO di uve proprie che NON EFFETTUANO pratiche enologiche, NON imbottigliano e usano solo 1 retro..... che devono far vidimare a ICQRF o Comune o Regione o CAA o Organismi Pagatori Regionali (??????).

# “Strumenti di contabilità moderna”

- TUTTI i tipi di registri
- Valgono come giustificativi tutti i documenti e le dichiarazioni
- Nel periodo non ancora stampato sui registri vidimati, laddove non ci sono documenti giustificativi si predispongono delle *SCHEDA concordate con ICQRF*

(esempio: introduzione uve in cantina)

# Vidimazione

- Presso ICQRF la prima volta (assegnazione codice identificativo)
- Presso i Comuni o ICQRF le volte successive
- Se cambia P. IVA i registri vanno cambiati o concordato con ICQRF la reintestazione/modifica

## Registri: dove si tengono art 38

- per ogni impresa e per ognuno **dei luoghi** dove sono i prodotti vitivinicoli
- nella "sede dell'impresa" se ha più magazzini nello stesso Comune o limitrofi previa autorizzazione ICQRF
- nel dep. Centrale che rifornisce più punti vendita al minuto della stessa impresa
- presso un'impresa specializzata

# Requisiti imprese specializzate


art 38 – Circ. 5 del 22.10.96

- liberi professionisti iscritti albi attinenti, ditta di consulenza vitivinicola iscritta REC, ente, associazione di settore
- con sede appropriata
- richiesta di riconoscimento a ICQRF
- dichiarazione di impegno a rispettare obblighi, concordando con ICQRF schede giustificative.

# Registri: come annotare art 39

## CONTI SEPARATI (colonna/codice/ecc.)

- per ogni categoria di prodotto (Vino, VNAF, M, MC, MCR, Vino liquoroso etc)
- Per ogni vino  
DOP/IGP/DOC/IGT/Varietale/..
- Si può mettere nello stesso conto (con aut. ICQRF) vini DOP/IGP diversi se acquistati già confezionati




# Registri: cosa annotare art 40

---

Per ogni entrata e uscita:

- Data, tipologia prodotto, quantità, riferimenti al documento
- Per i VINI per i quali si intende rivendicare in etichetta una indicazione facoltativa (annata/vitigno/metodi prod.) si tengono altrettanti conti separati.....
- Il riferimento alla vasca/vasche (numero/codice a barre/ologramma.....)

# Operazioni da registrare art 41



---

vendite-acquisti-tagli-imbottigliamento-  
arricchimento-acidificazioni-disacidificazioni  
uso pezzi di legno-(fino a 17.4.2012 SO<sub>2</sub>)  
correzione titolo alcolico-pratiche sperim.  
acidificazione con scambiatori di cationi  
disacidificazione con elettromembrane

# Registro delle Operazioni Enologiche art 41

*Data,*

*n° operazione,*

*natura e quantità prodotti impiegati,*

*quantità prodotto ottenuto,*

*quantità prodotto utilizzato per arricchire/ acidificare/ dolcificare/*

*designazione prima e dopo*

*N° vasca prima e dopo l'operazione*


*N° bottiglie ottenute*

*Imbottigliato per conto di chi*

# Registri: quando annotare art 45

- Entrate entro 1 giorno lavorativo
- Uscite entro 3 giorni lavorativi
- Pratiche enologiche entro 1 giorno
- Arricchimento il giorno stesso
- prodotti speciali (MC/saccarosio etc): ingresso e uscite entro 1 giorno, utilizzo il giorno stesso

Unico scarico mensile per spedizioni dello stesso prodotto se imbottigliato ed etichettato in recipienti fino a 5 litri



# Registri informatizzati: quando annotare

---

- Se i registri sono informatizzati registrazione inserimento dei dati entro 30 giorni (art. 45) ma si devono documentare TUTTI i movimenti NON ancora registrati (ddt/fatture/DOCO /dichiarazioni/SCHEDA)
- Lo Stato Membro dovrà chiarire come si possono/devono utilizzare i nuovi sistemi digitali di creazione documenti/registri e la "procedura d'emergenza".....

# IMPORTANTE:

- I registri ed i relativi documenti giustificativi si conservano per almeno 5 anni.....  
(valutare i 10 anni perché Fisco e/o GDF lavorano su questo arco temporale, in Italia.....)

# I Registri in uso

Quelli conosciuti...

- Vinificazione
- Commercializzazione
- Speciali  
(imbottigliamento/arricchimento/elaboraz.  
vini frizzante/spumanti/ ecc.)
- Carico e scarico prodotti sorvegliati  
(acidificanti, MC, MCR, saccarosio..)

# altri Registri in uso

... ed i nuovi arrivati

- fino a 17.04.2012 aggiunta solforosa
- Aggiunta DMDC (dimetildicarbonato)
- Pratiche enologiche sperimentali
- Riduzione titolo alcolico
- Trucioli ecc. 

# Registri: casi particolari

- Ditta con più depositi in Italia (anche commercio all'ingrosso sia sfuso che confezionato): un registro per ogni deposito
- Spedizionieri: se i prodotti sono confezionati ed il proprietario è terzo (cliente depositante) **NON SONO OBBLIGATORI REGISTRI VIDIMATI.....finora.....**